

(N. 1798)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1971

Riapertura dei termini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 331, concernente la regolarizzazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali

ONOREVOLI SENATORI. — Il 2 aprile 1958 venne promulgata la legge n. 331, contenente norme intese a consentire ai dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali di regolarizzare la propria posizione assicurativa mediante il versamento dei contributi afferenti ai periodi di servizio scoperti di assicurazione e prestati presso le dette organizzazioni.

Ai sensi dell'articolo 5 della legge citata la regolarizzazione avrebbe dovuto essere richiesta dagli interessati con domanda rivolta all'INPS, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Da una seria indagine è risultato che un notevole numero di dipendenti degli enti di

cui trattasi non hanno potuto, per vari motivi, beneficiare delle provvidenze offerte dalla legge n. 331.

In particolare molti dipendenti emigrati — specie se oltre oceano — non hanno avuto tempestiva conoscenza della legge, in quanto sia gli uffici consolari che i giornali di lingua italiana non hanno dato notizie al riguardo, per cui gli interessati si sono venuti a trovare nella assoluta impossibilità di far valere tempestivamente i propri diritti.

Per ovviare a tali inconvenienti viene formulato il presente disegno di legge nella fiducia che trovi il vostro consenso.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Ai fini della regolamentazione della posizione assicurativa degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali, dell'ente della cooperazione e di tutti gli altri enti disciolti in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, in servizio al 31 luglio 1943, sono riaperti i termini previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della legge 2 aprile 1958, n. 331.

Art. 2.

La regolarizzazione prevista dalle disposizioni di cui al precedente articolo 1 deve essere richiesta, dagli interessati, con apposita domanda da inviarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine di un anno gli interessati dovranno rimettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale una dichiarazione rilasciata dagli uffici stralcio preposti alla gestione dei patrimoni delle organizzazioni sindacali ed enti di cui all'articolo 1 della presente legge, attestante i periodi di servizio a cui la regolarizzazione medesima si riferisce.

Gli ex dipendenti cessati dal servizio prima dello scioglimento o della liquidazione delle organizzazioni ed enti di appartenenza devono presentare ai rispettivi uffici stralcio, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, una documentazione idonea a comprovare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato a suo tempo intercorso.